



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**Comune di Rosta - Comune di Villarbasse - Comune di Pianezza**

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Vittorio Veneto 1 - 10090 Rosta TO - tel. 011/9568811- Fax 011/9540038 - P.IVA 01679120012 -  
E-mail: [protocollo@comune.rosta.to.it](mailto:protocollo@comune.rosta.to.it) - PEC: [protocollo@pec.comune.rosta.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.rosta.to.it)  
Piazza del Municipio n. 1 - 10090 Villarbasse TO - Tel. 011 9528484 - Fax 011 952029  
E-mail: [comune@comune.villarbasse.to.it](mailto:comune@comune.villarbasse.to.it) - PEC: [comune.villarbasse.to@legalmail.it](mailto:comune.villarbasse.to@legalmail.it)  
Piazza Napoleone Leumann 1 - 10044 Pianezza TO - Tel 0119670000 - Fax 0119670295 - P.IVA 01299070019  
email: [urp@comune.pianezza](mailto:urp@comune.pianezza) - PEC [comune.pianezza@pec.it](mailto:comune.pianezza@pec.it)

## **LOTTO 5**

## **CAPITOLATO TECNICO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

**BROKERITALY**

Direzione Generale  
00187 Roma – Via Aureliana 53  
Tel +39 0658333396 – Fax +39 0658157933  
E-Mail: [info@brokeritaly.com](mailto:info@brokeritaly.com)

## DEFINIZIONI

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASSICURATO</b>              | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ASSICURAZIONE</b>           | Il contratto di assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ATTIVITÀ</b>                | Quella svolta in qualità di Amministrazione Comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che intervengono saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte. |
| <b>BROKER</b>                  | Brokeritaly Consulting Srl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRAENTE</b>              | La persona giuridica che stipula l'assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO</b> | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>POLIZZA</b>                 | Il documento contrattuale che prova l'assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PREMIO</b>                  | La somma dovuta alla Società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RISCHIO</b>                 | La probabilità del verificarsi del sinistro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SCOPERTO</b>                | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SINISTRO</b>                | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SOCIETÀ</b>                 | L'impresa assicuratrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

La Società

-----

Il Contraente

-----

## DEFINIZIONI DI SETTORE

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accessorio</b>            | installazione stabilmente fissata al veicolo, non facente parte della dotazione di serie e non rientrante nella definizione di Optional;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alluvioni</b>             | inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere, dovuti anche ad effetto di terremoto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Amministrazione:</b>      | il Comune di Rosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assicurato:</b>           | il Comune di Rosta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assicurazione:</b>        | il Contratto di assicurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contraente</b>            | il Comune di Rosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Degrado</b>               | deprezzamento dovuto a età o stato di conservazione del veicolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Esplosione</b>            | sviluppo di vapori o gas ad alta temperatura, causato da reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Eventi Atmosferici</b>    | tempeste, bufere, uragani, grandine e trombe d'aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Eventi Socio-Politici</b> | scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, nonché danni causati agli enti assicurati – anche mediante ordigni esplosivi – da scioperanti o persone (alle dipendenze o meno dell'Assicurato) che partecipino a tumulti popolari o sommosse o che diano luogo, sia in associazione che individualmente, atti vandalici o dolosi, compresi sabotaggio e terrorismo. |
| <b>Franchigia</b>            | la parte di somma assicurata, espressa in cifra fissa o percentuale che viene detratta dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro;                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fulmine:</b>              | scarica elettrica luminosa che si manifesta nell'atmosfera;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Furto</b>                 | sottrazione di veicolo parziale o totale, consumata o tentata, compresi i danni generati al veicolo in esecuzione o in conseguenza del furto                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garanzia</b>              | il singolo rischio coperto dall'Assicurazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Impianto elettrico</b>    | Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione e i cavi elettrici                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Implosione</b>            | repentino cedimento di un contenitore per carenza di pressione interna;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Incendio</b>              | La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indennizzo</b>            | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro all'Assicurato e/o Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Infortunio</b>            | l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente, oppure una inabilità temporanea                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Invalidità permanente</b> | la perdita della capacità generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione (invalidità assoluta), o la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità parziale).                                                                                                                                                  |
| <b>Istituto di Cura</b>      | ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Legge</b>                 | la Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e s.m.i., sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore e natanti;                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Optional</b>              | installazione fissata stabilmente al veicolo, fornita dalla casa costruttrice tramite incremento del prezzo di base a                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | listino;                                                                                                                                                                                |
| <b>Polizza</b>       | il documento che prova l'assicurazione                                                                                                                                                  |
| <b>Premio</b>        | la somma dovuta dal Contraente alla Società                                                                                                                                             |
| <b>Proporzionale</b> | il rapporto tra il capitale garantito e il valore effettivo del bene assicurato (art. 907 CC)                                                                                           |
| <b>Rapina</b>        | sottrazione di veicolo parziale o totale, consumata o tentata, tramite violenza o minaccia su persone, compresi i danni generati al veicolo in esecuzione o in conseguenza della rapina |
| <b>Regolamento</b>   | il Regolamento di esecuzione della predetta Legge 990/1969 e s.m.i.;                                                                                                                    |
| <b>Ricovero</b>      | la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura;                                                                                                                               |
| <b>Risarcimento</b>  | sottrazione di veicolo parziale o totale, consumata o tentata, tramite violenza o minaccia su persone, compresi i danni generati al veicolo in esecuzione o in conseguenza della rapina |
| <b>Rischio</b>       | la probabilità che si verifichi un sinistro;                                                                                                                                            |
| <b>Scoperto</b>      | percentuale di danno indennizzabile che l'Assicurato mantiene a proprio carico per ogni sinistro, con un minimo eventualmente pattuito                                                  |
| <b>Scoppio</b>       | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione                                                                                |
| <b>Sinistro</b>      | il verificarsi di fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;                                                                                                                |
| <b>Società</b>       | l'Impresa di Assicurazione                                                                                                                                                              |

La Società

-----

Il Contraente

-----

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Premessa

La compagnia offerente potrà allegare proprio testo di condizioni generali RCA Libro Matricola in aggiunta al presente (volto ad esempio a spiegare il funzionamento dei vari sistemi tariffari RCA, etc ...). In caso di conflitto, prevarrà questo testo di gara.

### Art. 1: Durata del contratto

Il contratto di assicurazione avrà durata annuale senza tacito rinnovo riportando la scadenza di tutti gli automezzi alla stessa data anche attraverso ratei per quelli aventi scadenza anticipata.

### Art. 2: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera più favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per l'Assicurazione della Responsabilità Civile Veicoli a Motore nel testo vigente. Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

### Art. 3: Pagamento del premio – Tracciabilità – Verifica fiscale

L'Amministrazione provvederà al pagamento con efficacia liberatoria:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio annuale convenuto;
- b. entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute. È facoltà dell'Assicuratore concedere, in situazioni particolari e dietro specifica richiesta scritta dell'Ente, deroghe alle scadenze temporali citati nel presente articolo. Tali eventuali deroghe – ove concesse – si riferiranno alla sola scadenza imminente e non costituiranno precedente per il futuro.

### Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Verifica fiscale in capo all'Assicuratore esercente la garanzia:

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

**BROKERITALY**

Responsabilità Civile Auto – C.V.T.

• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa

#### **Art. 4: Rinuncia al diritto di surroga**

La Società dichiara di rinunciare nei confronti dell'Amministrazione e dei dipendenti della stessa, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 C.C.

#### **Art. 5: Estensione territoriale**

L'Assicurazione ha validità nei seguenti territori:

Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra, nonché negli altri stati indicati dalla "Carta Verde" che la Società è tenuta a rilasciare ad ogni emissione di certificati e contrassegni. Le garanzie del presente contratto operano secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali riguardanti la RC Auto obbligatoria, ferme restando le maggiori garanzie previste in polizza. La durata e l'efficacia della Carta Verde è vincolata all'effetto della polizza di base.

#### **Art. 6: Buona fede**

La mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione di eventuali circostanze che comportino aggravamento del rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni rilasciate all'atto della stipula del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento, purché non siano avvenute con dolo.

#### **Art. 7: Impostazioni del contratto - Libro Matricola o polizze singole**

L'assicurazione di cui al presente contratto ha per base un LIBRO MATRICOLA in cui verranno inclusi i veicoli da garantire inizialmente e successivamente l'accensione del contratto medesimo, purché esista un interesse assicurabile da parte dell'Amministrazione e a condizione che rappresentino l'intero parco veicoli di proprietà del Contraente. Il medesimo contratto potrà essere amministrato anche mediante polizze singole purché la compagnia concorrente proponga offerta per l'intero parco auto comunale. (verranno forniti alla ditta aggiudicataria del presente contratto anche le attestazioni di rischio originali e le fotocopie dei libretti di circolazione per ciascun veicolo)

Tale Libro Matricola dovrà riportare per ciascun veicolo i seguenti dati, ove necessari ai fini della tariffazione:

- marca e modello;
- alimentazione;
- numero di targa / telaio;
- tipo veicolo;
- cavalli fiscali/potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico;
- anno di prima immatricolazione;
- capitale per Incendio/Furto e altre garanzie, ove presenti;
- tariffa RCA applicata e Classe di Merito Universale (C.U.);
- data di inclusione (se successiva alla stipula del contratto) ed eventuale data di esclusione.

A sole finalità indicative, senza che ciò possa comportare limitazione alcuna né al contratto in vigore né alla liquidazione di eventuali sinistri, viene calcolata una percorrenza annua complessiva stimata di Km 300.000 circa. Tale indicazione non è soggetta ad alcuna comunicazione di "regolazione" a fine anno assicurativo, e – si ripete – ha valore meramente indicativo. Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giorno di garanzia prestato (intero o parziale).

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Amministrazione ne darà comunicazione scritta alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, od alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione. Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita. Il premio per i veicoli inseriti in corso di durata della presente polizza verrà calcolato in base alla tariffa in vigore all'atto della stipula o del contratto. Per le inclusioni di veicoli in corso di contratto, il premio verrà computato dal giorno di richiesta dell'inclusione fino alla scadenza dell'annualità di polizza. Per le esclusioni di veicoli in corso di contratto, verrà calcolato un rimborso di premio al netto di imposte e contributo al SSN per il periodo intercorrente tra la richiesta di esclusione e restituzione del certificato e contrassegno di assicurazione e la scadenza dell'annualità

assicurativa, nelle seguenti fattispecie:

- vendita, distruzione, demolizione, furto, esportazione definitiva.

**BROKERITALY**

Responsabilità Civile Auto – C.V.T.

Al termine di ogni anno assicurativo, la Società calcolerà le regolazioni premio attive e passive in base alle modifiche applicate in corso d'anno al Libro Matricola. Le Parti devono adempiere alla regolazione attiva/passiva entro gg. 90 dal momento in cui la Società presenta apposita appendice di regolazione. Qualora la Contraente non provveda al pagamento della regolazione di premio eventualmente richiesta dalla Società entro il termine sopra stabilito, viene fissato un ulteriore termine di gg. 30 e trascorso inutilmente tale ultimo periodo, la Società si riserva il diritto di esercitare rivalsa presso l'Amministrazione per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione premi è riferita.

#### **Art. 8: Rapporto sinistri**

La Società si impegna a fornire una evidenza sinistri aperti dalla data di stipula del contratto assicurativo, con cadenza annuale. Tale rapporto sinistri dovrà indicare: nome/ragione sociale del danneggiato, data di accadimento, tipologia (danni a persone e/o cose), importi liquidati e/o riservati, eventuale data di liquidazione/rifiuto di liquidazione del danno, esito (pagato, riservato, senza seguito, etc ..)

#### **Art.9 : Clausola Broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE RCA-CVT

### Art. 10: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli di proprietà/in locazione (leasing) della Contraente, specificati all'art. 7. Ai fini della validità della garanzia, oltre quanto disposto agli artt. 15/16/17/18 è richiesta la verbalizzazione del sinistro da parte delle autorità competenti (Polizia Municipale, etc ...). Qualora tale verbalizzazione non sia possibile, l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro ai preposti uffici della Amministrazione Comunale, indicando dettagliatamente: data e ora di accadimento, descrizione dettagliata della dinamica, circostanziata relazione su danni arrecati a terzi e/o al proprio autoveicolo e motivazione circa l'impossibilità oggettiva all'acquisizione della verbalizzazione di cui sopra.

### Art. 11: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per le garanzie sotto riportate, ove compaiano sul Libro Matricola, relativamente a ciascun veicolo le rispettive lettere riferite alle garanzie sotto riportate:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:

1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modificazioni ed integrazioni e regolamento di esecuzione, attuato secondo le vigenti regole tariffarie, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano convenute per capitali, interessi e spese, a titolo di risarcimento danni a persone e/o cose involontariamente cagionati a terzi a seguito della circolazione dei veicoli assicurati dal presente contratto. L'assicurazione, tra l'altro, si estende anche alla copertura di danni cagionati a terzi in aree private.
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dai veicoli, come meglio specificato alla lettera H);
3. Nel caso in cui i veicoli assicurati siano rimorchi, la presente assicurazione vale solo per il c.d. "rischio statico", vale a dire per i danni cagionati a terzi dal rimorchio solo se staccato dalla motrice, ivi compresi i danni da manovre a mano. Sono ricompresi i danni da vizi di costruzione e da difetti di manutenzione, con esclusione dei danni a persone occupanti il rimorchio medesimo.

B) i danni materiali diretti e materiali consequenziali, verificatisi a causa anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD (Auto Rischi Diversi) se indicati nella scheda di copertura:

- 1) incendio
- 2) azione del fulmine
- 3) esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
- 4) furto e rapina - scoperto 10 % con il minimo € 250,00
- 5) Kasko – scoperto 10 % con il minimo di € 500,00
- 6) Tutela Legale
- 7) Atti Vandalici - scoperto 10 % con il minimo € 250,00
- 8) Eventi Naturali/Atmosferici - scoperto 10 % con il minimo di € 500,00
- 9) Assistenza Stradale;
- 10) Cristalli.

Garanzie Sempre Operanti :

C) il risarcimento delle spese comunque sostenute dall'Amministrazione, a seguito del verificarsi anche di uno solo degli eventi di cui al presente articolo:

1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
3. spese sostenute dall'Assicurato per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti del conducente e delle persone trasportate subito in occasione di soccorso e trasporto di vittime di incidenti stradali;

La prestazione di alcune o tutte le garanzie elencate verrà specificata con riguardo a ciascun veicolo nell'allegato libro matricola.

### Art. 12: Estensioni di garanzia

L'assicurazione comprende i danni:

**BROKERITALY**

Responsabilità Civile Auto – C.V.T.



- causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi di installazione fissa (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali ed alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo (se presente la garanzia "B");
- sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

#### **Art. 13: Massimali e capitali assicurati - Criteri di liquidazione**

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

a) per i danni di cui alla lettera A) dell'art. 10 Oggetto dell'assicurazione, salvo quanto diversamente e specificamente normato, la somma che l'Amministrazione deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unificato per sinistro indicato di seguito:

a1) euro 12.000.000,00

Sono ammessi massimali superiori a quanto indicato.

b) per i danni di cui alla lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:

- in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 25% (venticinqueprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;

- in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalla quotazione "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 10% (dieci pro cento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

c) per i cristalli, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa (sinistro) dell'importo di € 750,00, che rappresenterà anche il limite per veicolo per anno, qualora non viene utilizzato dal cliente un centro riparazioni convenzionato con la Compagnia deve intendersi operante una franchigia per sinistro di € 100,00.

d) per le spese di cui alla lettera C) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 1.500,00 per sinistro, con il limite annuo di € 40.000,00. Limitatamente al punto 4) "Trasporto vittime della strada" la garanzia viene prestata con il limite massimo di € 400,00 per ogni sinistro, con il limite annuo di € 10.000,00.

#### **Condizioni operative dell'assicurazione**

##### **Art. 14: Esclusioni e Rivalse**

La garanzia Responsabilità Civile non è operante nei seguenti casi:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

c) per veicoli adibiti ad uso scuola guida, durante la guida dell'allievo, nel caso in cui non vi sia al suo fianco persona abilitata a svolgere ruolo di istruttore in base alla legge vigente;

d) per veicoli con targa prova, qualora la circolazione avvenga in violazione delle vigenti disposizioni che ne normano l'utilizzo;

Nei casi predetti la Società si riserva il diritto di rivalsa per somme (capitale, interessi e spese) che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni all'art. 18 L. 24.12.1969 n. 990 e s.m.i.

##### **Art. 15: Denuncia dei sinistri**

**BROKERITALY**

Responsabilità Civile Auto – C.V.T.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire alla Società avviso scritto mediante lettera raccomandata entro 20 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, contenente: l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute;
- b) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti dall'art 1916 Codice Civile;

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione (art. 10), dovrà inoltre essere fornito l'originale o copia autentica della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria. L'Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse sopraggiungere.

#### **Art. 16: Gestione delle vertenze dei danni**

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di Responsabilità Civile in genere e Ricorso Terzi dell'Oggetto dell'assicurazione, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione. Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà dell'Amministrazione nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Società. In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

#### **Art. 17: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo**

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) C) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti. L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicati dall'ISTAT, relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 18: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno - Controversie**

Per le garanzie di cui alle lettere B) C) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora l'Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione. Ciascuna parte sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

#### **Art. 19 Kasko**

Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

Deve intendersi operante uno coperto del 10 % con il minimo di € 250,00

#### **Art. 20 Tutela Legale**

L'Assicurazione, nel limite del massimale convenuto in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante "convenzione di negoziazione assistita";
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;

**BROKERITALY**

Responsabilità Civile Auto – C.V.T.

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società.
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società.
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, L' Assicurazione ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.  
Massimale Per sinistro pari ad € 20.000,00

#### **Art. 21 Ricorso Terzi da Incendio – sempre operante**

- L' Assicurazione tiene indenne l'Assicurato, entro il massimale di 260.000 euro per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo alimentato a gas:
  - – a cose di terzi (quando il veicolo non sia in circolazione);
  - – al locale condotto in locazione dall'Assicurato ed utilizzato come autorimessa, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione
  - o la sosta del veicolo in base alle normative vigenti.

#### **Art. 22 Assistenza stradale**

caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato la Struttura organizzativa organizza il trasporto del veicolo presso un'officina/carrozzeria convenzionata con la Società.

Nel caso in cui l'assicurato rifiuti il trasporto del mezzo presso un'officina/carrozzeria convenzionata con la Società il veicolo sarà trasportato fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo.

Per ogni sinistro è previsto un solo soccorso stradale; tuttavia qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza ed il veicolo ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura organizzativa, la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile.

La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro; resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.

#### **Art. 23 Auto sostitutiva in Italia**

Qualora l'assicurato abbia accettato il ricovero del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la Società ed abbia autorizzato la riparazione del veicolo incidentato, sarà messa a sua disposizione in Italia un'autovettura sostitutiva, (Categoria B) senza autista e con percorrenza illimitata.

L'autovettura sarà consegnata direttamente dalla carrozzeria convenzionata con la Società oppure, qualora la stessa ne fosse sprovvista, sarà prenotata presso una società di noleggio veicoli (.....) convenzionata con la Società. Le spese sono a carico della Società.

L'auto sostitutiva sarà a disposizione dell'assicurato sino alla riconsegna del veicolo riparato con il massimo di 10 giorni consecutivi.

L'autovettura sostitutiva verrà fornita dalla società di noleggio (.....) durante gli orari di apertura dei propri centri e alle condizioni previste dal proprio contratto di noleggio.

L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:

- Responsabilità civile autoveicoli terrestri,
- Incendio,
- Furto,
- Kasco.

**BROKERITALY**

Responsabilità Civile Auto – C.V.T.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscano le garanzie Furto, Kasco o dovuti ad atto doloso di terzi: il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio).

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito.

Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti ed accettati dalla società di noleggio.

Qualora l'assicurato abbia rifiutato il ricovero del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 ore di manodopera certificate dalla carrozzeria che ha in carico la riparazione del veicolo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice del veicolo.

L'autovettura sostitutiva verrà fornita dalla società di noleggio veicoli (.....) durante gli orari di apertura dei propri centri e alle condizioni previste dal proprio contratto di noleggio e fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi.

#### **Art. 24 – Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del contraente**

L'Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti, Amministratori o collaboratori dell'Ente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del Contraente:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore,
- se il conducente che seppur in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto alla rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni subite dal conducente del veicolo a causa del sinistro.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione,
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Clausole da approvare specificatamente per iscritto</b> |
|------------------------------------------------------------|

**Art. 2 – Foro competente**

**Art. 9 – Clausola Broker**

**Art. 14 – Esclusioni e Rivalse**

**Art. 16 – Gestione delle vertenze**

La Società

-----

Il Contraente

-----

## ELENCO VEICOLI

| TIPO VEICOLO      | TARGA   | VALORE    | INCENDIO<br>FURTO | SOCIOPOLITICI<br>ATMOSFERICI | KASKO | GARANZIE<br>ADD.LI |
|-------------------|---------|-----------|-------------------|------------------------------|-------|--------------------|
| MACC.<br>OP.TRICE | AHS625  | 18.000,00 | SI                | SI                           | NO    | SI                 |
| FIAT PUNTO        | DA184CT | 3.000,00  | SI                | SI                           | SI    | SI                 |
| DAIHATSU          | DF848CT | 3.500,00  | SI                | SI                           | SI    | SI                 |
| PIAGGIO<br>PORTER | FL303TF | 22.000,00 | SI                | SI                           | NO    | SI                 |
| MITSUBISHI        | AK064DW | 2.500,00  | SI                | SI                           | NO    | SI                 |
| MSCC.<br>OP.TRICE | AHS570  | XXXXXX    | NO                | NO                           | NO    | NO                 |

### GARANZIE ADDIZIONALI :

- Cristalli
- Tutela Legale
- Assistenza stradale
- Auto Sostitutiva

La Società

-----

Il Contraente

-----